



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA

(ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016)
per conto del Comune di Foligno

Prot. n. 00045707 del 27/06/2023

Spett.le
Operatore economico

LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N. 50/2016 - COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1 LETT. B) DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019 E DALL'ART. 8 COMMA 7 DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO "SISMA 2016. O.C. N. 109/2020 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CARDUCCI - PORZIONI IN C.A." NEL COMUNE DI FOLIGNO – SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI FOLIGNO
CUP C67D19000110001 - CIG 99212190EC**

PREMESSA

Con determinazione a contrarre dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 1030 del 26/06/2023, il Comune di Foligno ha disposto di affidare congiuntamente - ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 e 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021, come modificato dall'art. 1 comma 1 lett. b) della legge n. 55 del 2019 e dall'art. 8 comma 7 della legge n. 120 del 2020 - la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado G. Carducci - porzioni in cemento armato.

L'intervento è ricompreso nell'elenco approvato con l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito "Commissario Straordinario").

L'affidamento avviene mediante la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs. n. 50/2016 (da ora, Codice) per il rinvio operato dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "decreto semplificazioni").

Con nota riservata il RUP nominato per l'affidamento in oggetto (vedi infra), ha comunicato l'elenco degli operatori economici da invitare alla presente procedura, individuati nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti - anche con riferimento alle diverse categorie di opere - e tenuto conto altresì di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate e nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In particolare, l'individuazione degli operatori economici è avvenuta tra gli operatori economici iscritti nell'Elenco regionale delle imprese di cui all'art. 26 della L.R. n. 3/2010, iscritti anche nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" di cui all'art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in possesso dell'attestazione SOA nella categoria "prevalente" OG1 classifica III.

L'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici come sopra individuati, i cui nominativi non vengono divulgati, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, e con applicazione del criterio del prezzo più basso, determinato tramite ribasso sullo elenco prezzi posto a base di gara, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, commi 2, lettera b), e 3, del decreto semplificazioni e di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice.

Con la presente codesto operatore è invitato a prendere parte al confronto concorrenziale, mediante formulazione della propria migliore offerta secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nella presente lettera di invito.

In base all'art. 32 del DL n. 189/2016 e all'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, gli atti afferenti all'affidamento e all'esecuzione dei contratti relativamente agli interventi di ricostruzione post-sisma, sono soggetti al controllo preventivo-collaborativo di ANAC attraverso l'invio della documentazione di gara, all'Unità Operativa Speciale, secondo le indicazioni operative di cui al suddetto accordo.

Si precisa pertanto che tale Procedura negoziata è stata sottoposta al presidio di Alta sorveglianza da parte dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 32 del D.L. 189/2016, conclusosi con parere positivo di verifica preventiva di legittimità.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali disposta per ragioni di urgenza dall'art. 8 comma 1 lettera c, del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020.

L'Avviso di avvio procedura negoziata sarà pubblicato sul profilo del committente al link: <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiabando/procedure-in-corso-art-37-comma-1-lettera-b-del-d-lgs-33-2013-cuc-foligno-e-valtopina/> e sulla sezione "Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al link: <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/>

STAZIONE APPALTANTE

Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, per conto del Comune di Foligno.

La Responsabile della Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina, istituita con convenzione del 12.11.2015, è la dott.ssa Arianna Lattanzi. La sede operativa è presso il Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10.
pec: comune.foligno@postacert.umbria.it - mail: arianna.lattanzi@comune.foligno.pg.it .

Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90, per la sola fase di gara: avv. Liana Tili, tel. 0742330342 – mail liana.tili@comune.foligno.pg.it .

SOGGETTO ATTUATORE

Comune di Foligno, Piazza della Repubblica n. 10 – 06034 Foligno (PG) – Tel. 0742/330001 - Pec: comune.foligno@postacert.umbria.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice - RUP: ing. Francesco Castellani, Dirigente dell'area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici – tel. 0742 3471986 – mail francesco.castellani@comune.foligno.pg.it .

CUP C67D19000110001 - CIG 99212190EC - CUI 00166560540-2020-00020

1) PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura è interamente svolta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina attraverso la piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" Net4market – CSAmed S.r.l. di Cremona (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc , mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione delle offerte, analisi della documentazione amministrativa e delle offerte e dell'aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dal presente disciplinare e, più nel dettaglio, dal "Disciplinare telematico" con relativo "Timing di gara".

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS -

electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Disciplinare telematico*".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale del Comune di Foligno alla seguente pagina <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiabando/procedure-in-corso-art-37-comma-1-lettera-b-del-d-lgs-33-2013-cuc-foligno-e-valtopina/> , dove sono accessibili i documenti di gara, nonché nella Piattaforma di negoziazione.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nell'allegato "*Disciplinare telematico con Timing di gara*", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura di gara sono indicati all'interno del Timing di gara (nell'allegato Disciplinare telematico con Timing di gara).

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e comunque rimane fruibile anche successivamente per consentire la visibilità della scheda telematica e il caricamento di eventuale documentazione aggiunta richiesta (ad esempio per il soccorso istruttorio).

Per problematiche inerenti alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero di telefono 0372.080708, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, oppure via e-mail all'indirizzo imprese@net4market.com.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) la presente Lettera di invito/ Disciplinare di gara,
- 2) il Disciplinare telematico con timing di gara,

- 3) il Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzioni ed eventuale procura;
- 4) il Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato ed eventuale procura;
- 5) il Modello 3 – DGUE;
- 6) il Modello 4: dichiarazione ausiliaria,
- 7) il Progetto definitivo,
- 8) il prospetto di calcolo dei corrispettivi di progettazione a base di gara,
- 9) il Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione Antimafia (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.),
- 10) l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021;
- 11) il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" del Comune di Foligno, approvato con DGC 475 del 23/12/2013 e modificato con DGC n. 45 del 31/01/2018, DGC n. 27 del 30/01/2020 e, da ultimo - in attuazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 - con DGC n. 83 n. 29/03/2021 (in caso di aggiudicazione gli obblighi di condotta ivi previsti sono da estendere, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo degli operatori economici).

La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.foligno.pg.it/tipologiabando/procedure-in-corso-art-37-comma-1-lettera-b-del-d-lgs-33-2013-cuc-foligno-e-valtopina/> , nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile nella piattaforma telematica di negoziazione "PORTALE ACQUISITI UMBRIA" raggiungibile all'indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare seguendo le modalità indicate all'art. 8 dell'allegato Disciplinare telematico con Timing di gara.

Il termine entro cui è possibile inoltrare richieste di chiarimenti è riportato nel Timing di gara (art. 11 dell'allegato Disciplinare telematico) alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 (quattro)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nell'ambito "Chiarimenti" sulla piattaforma telematica di negoziazione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso di avvenuta pubblicazione di un nuovo chiarimento a sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Le comunicazioni inviate dalla stazione appaltante agli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'ambiente "*Chiarimenti*".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

3) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 Descrizione/oggetto dell'affidamento: il presente appalto integrato ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'intervento "Sisma 2016. O.C. n. 109/2020 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CARDUCCI - Porzioni in c.a."

La progettazione esecutiva è redatta a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli 33 e 34 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Foligno n. 194 del 13/04/2023 (validazione del RUP datata 17/02/2023). Gli elaborati Capitolato speciale di appalto e Schema di contratto sono stati revisionati con la determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 1030 del 26/06/2023 (si tratta di modifiche che non rientrano nelle competenze della Giunta Comunale).

L'intervento prevede degli interventi realizzati per il miglioramento sismico della struttura esistente, il miglioramento delle prestazioni energetiche del fabbricato e l'adattamento e adeguamento degli spazi didattici e di servizio alle necessità delle persone diversamente abili. Sono comprese nell'appalto tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori in oggetto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto (da ora in poi "CSA"), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

Lotto unico: Il presente appalto non si ritiene frazionabile ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in ragione dell'antieconomicità del "frazionamento" sia per l'esiguità dell'importo complessivo dello stesso, sia per natura di appalto integrato la cui parcellizzazione del servizio di progettazione risulterebbe non funzionale e

giustificata da ragioni tecniche o economiche, in un'ottica di efficienza, economicità e coerenza con gli obiettivi da raggiungere e nel rispetto dei principi di trasparenza e di massima partecipazione alle gare.

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.

3.2 Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Foligno [codice NUTS ITI21].

3.3 Importo: l'importo complessivo dell'appalto (lavori e progettazione esecutiva) è ad **€ 975.531,02 (Euro novecentosettantacinquemilacinquecentotrentuno/02) oltre IVA, di cui € 31.823,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso** come di seguito dettagliati:

		euro
a	Importo esecuzione lavorazioni soggetto a ribasso	933 707,52
b	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	31 823,5
c	Importo progettazione esecutiva soggetto a ribasso	10 000,00
d	Totale appalto (a+b+c)	975 531,02
e	Importo complessivo a base di gara (a+c)	943 707,52

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i costi della manodopera, che di seguito si indicano:

- oneri aziendali sicurezza € 56.022,45,
- costi manodopera € 231.614,43.

L'importo dei lavori è stato determinato in base al "Prezzario unico del cratere del Centro Italia - 2022", approvato con Ordinanza commissariale n. 126 del 28/04/2022. L'importo di euro 933.707,52 relativo ai lavori, rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento.

L'importo del servizio di progettazione a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (cfr. documento 10).

L'importo di progettazione a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che il servizio che si affida è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Il corrispettivo stimato per la progettazione esecutiva comprende le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla al soggetto attuatore, ritenute necessarie e richieste dagli Enti/Autorità preposti, preliminarmente e in sede di Conferenza di Servizi.

3.4 Classificazione dei lavori: categoria prevalente OG1 – CLASSIFICA III

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categ. e class.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prev. / scorp.le / SIOS	
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1 Class. III	SI	792 623,11	84,89	prevalente	subappaltabile per una quota inferiore al 50% - SI avvalimento
IMPIANTI TECNOLOGICI	OG11 Class. I oppure requisiti art. 90 DPR 207/2010	SI	141 084,41	15,11	Scorporabile SIOS	Subappaltabile al 100% subappalto necessario (qualificante): con qualificazione nella categoria prevalente per importo adeguato (OG1 classifica III). NO avvalimento

L'importo delle lavorazioni è indicato al netto dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 31.823,50.

3.5 ID e categorie di progettazione: la prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID "E.08 –Edilizia - Scuola Materna, Scuola elementare, fino a 24 classi". A seguire l'elenco dettagliato delle prestazioni:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	Scuola Materna, Scuola elementare, fino a 24 classi	0,95	€ 568.598,02	7.989739
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	0,95	€ 251.040,00	9.919948
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto...	0,75	€ 59.698,00	15.291817
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 55.296,00	15.674257
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici....	1,15	€ 30.899,00	18.996399
Importo totale lavori				€ 965.531,02	

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 del Codice, l'aggiudicatario deve accettare il progetto definitivo posto a base di gara.

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto verrà stipulato "a misura" per ciò che riguarda i lavori e "a corpo" per ciò che riguarda il servizio di progettazione.

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto è disposto nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia e, segnatamente, dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni, dall'art. 10 della legge 23 dicembre 2022, n. 238 nonché sulla base di quanto stabilito dal CSA in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, modificato dall'art. 91, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è consentita, anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, l'erogazione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

Riguardo al pagamento del corrispettivo contrattuale della progettazione esecutiva si provvederà autonomamente e indipendentemente dall'anticipazione dovuta per i lavori, dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Si rinvia all'art. 12sexies del CSA.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 4/2022, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25 ed ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice si applica la revisione dei prezzi di cui al suddetto art. 106, comma 1, lettera a), nei casi e secondo le modalità stabilite dall'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cfr. art. 27 del CSA).

L'aggiudicatario, nonché i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto della presente procedura, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

3.7 Opzioni

Il contratto d'appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al verificarsi di una delle ipotesi contemplate dall'art. 106 del Codice e, segnatamente, in caso di necessità di redigere perizie modificative e/o suppletive al progetto, purché non imputabile ad errori od omissioni nella progettazione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad € 975.931,02 di cui € 965.531,02 per lavori, € 10.000,00 per compenso professionale (incluse spese e oneri accessori) ed € 400,00 per cassa previdenza complementare, al netto di IVA.

3.8 Durata dell'appalto

L'appalto integrato decorre dalla data di sottoscrizione del contratto oppure dalla data di avvio anticipato del servizio di progettazione in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto semplificazioni è sempre autorizzata l'avvio del servizio di progettazione e la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice prima della stipula del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura .

I termini di esecuzione dell'appalto sono così suddivisi:

- per la progettazione esecutiva: giorni **45 (quarantacinque)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del formale invito a procedere a cura del RUP;
- per l'esecuzione dei lavori: giorni **180 (centottanta)**, naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, salvo eventuale rideterminazione in sede di progettazione esecutiva.

Ai sensi dell'art. 12sexties del CSA, l'affidatario è tenuto a fornire eventuali chiarimenti, integrazioni e/o modifiche (in vista dell'adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni del soggetto attuatore, dei verificatori e degli enti preposti) entro giorni 20 (venti), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, dell'ultimo parere rilasciato dagli organi competenti o dell'ultima richiesta di adeguamento formulata dal soggetto attuatore.

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto-Legge 11 gennaio 2023, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21 le disposizioni del titolo IV della parte II del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'applicazione della citata norma non è esclusa dall'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 140 del 30/05/2023.

Pertanto, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del suddetto decreto 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ai termini di cui sopra, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte del soggetto attuatore del certificato di collaudo, un **premio di accelerazione** per ogni giorno di anticipo determinato ai sensi dell'art. 18 del CSA, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "Imprevisti", nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, ultimo periodo, del medesimo decreto 77/2021, in deroga all'art. 113-bis del Codice le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (cfr. artt. 12quater comma 3 e 18 comma 1 del CSA).

3.9 Finanziamento:

- Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 del Commissario Straordinario;
- Decreto del Commissario straordinario n. 600 del 21 dicembre 2022 che ha assegnato l'incremento necessario per tener conto del nuovo prezzario del cratere 2022, a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, di importo suppletivo pari ad € 150.000,00.

Con determinazione dirigenziale dell'Area Lavori Pubblici e Servizi Scolastici n. 1030 del 26/06/2023 è stata acquisita la prenotazione del relativo impegno contabile.

3.10 Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto semplificazioni la stazione appaltante procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2-bis e 2-ter, del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque: pertanto, risulterà primo in graduatoria il candidato che avrà presentato l'offerta il cui valore più si avvicini (senza eguagliarlo o superarlo) al valore della suddetta soglia di anomalia.

Con riferimento all'operazione del taglio delle ali viene applicato il criterio cd. "relativo" (le offerte collocate all'interno delle ali aventi un medesimo valore di ribasso verranno considerate come unica offerta – cd. blocco unitario).

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà presentato l'offerta con il ribasso più conveniente per l'ente (maggiore offerta in assoluto).

4) OBBLIGHI SPECIFICI CONNESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 140 del 30/05/2023 non si applicano le disposizioni dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nemmeno le misure per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al comma 4, escluse al fine di consentire la massima partecipazione alle gare e in considerazione della particolare urgenza e della tipologia e dell'oggetto dell'appalto.

Come indicato nel CSA (cfr. art 12ter comma 6) trovano applicazione i Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per interventi edilizi di cui al DM 23 giugno 2022 (CAM Edilizia).

5) SOGGETTI INVITATI – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. ex art. 4 dell'O.C. n. 109/2020, sono invitati alla gara gli operatori economici qualificati per la categoria d'opera prevalente riferibile all'intervento, preliminarmente individuati dal RUP.

Gli operatori economici possono partecipare in forma singola o associata, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice e, limitatamente ai servizi di progettazione, secondo le disposizioni dell'art. 46 del medesimo Codice,

purché in possesso dei requisiti prescritti al paragrafo 6) e con le modalità ivi indicate.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del Codice, l'aggiudicatario del servizio di progettazione posto a base della presente gara (progetto definitivo) non può partecipare agli appalti di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai fini di quanto sopra, si evidenzia che il progetto posto a base di gara è stato redatto dal seguente gruppo di progettazione (RTP): **Arch. ROBERTO RICCI** (mandatario), **STUDIO DI PROGETTAZIONE INTEGRALE ING. L. FERRETTI & ARCH. M.L. GUERRINI, dott. Geol. MARCO LISANDRELLI, Arch. FRANCESCA ROMANA GABRIELLI** (mandanti).

In ogni caso, i professionisti incaricati e le rispettive prestazioni progettuali sono tutti indicati negli elaborati del progetto definitivo posto a base di gara.

Si precisa che possono partecipare alla gara:

a) le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) **che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione** i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;

b) le imprese attestate per prestazioni di sola costruzione oppure le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione che non dimostrino i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, ATTRAVERSO un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice e all'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (incluso il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche), e precisamente:

- **progettisti associati (in raggruppamento temporaneo con l'impresa di costruzioni):**

il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale. In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma

singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'allegato Modello 2.

- progettisti incaricati:

qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Foligno e l'operatore economico stesso. In tale ipotesi, l'impresa concorrente è tenuta a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando la volontà di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di progettazione mediante ricorso ad un soggetto qualificato di cui all'art. 46, comma 1, del Codice o a più soggetti tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi della lettera e) del succitato art. 46. **Ciascun progettista indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e dei prescritti requisiti di carattere speciale tramite presentazione del Modello 2 e del DGUE. Il progettista indicato non può ricorrere all'istituto dell'avvalimento. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente, è consentita la sostituzione del progettista indicato con altro professionista (non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente).**

I progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice devono possedere i requisiti per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. Ai consorzi stabili professionali di cui all'art. 12, comma 3, lettera c), della legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del Codice, in quanto compatibile.

Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, in quanto compatibili, e di cui all'art. 4 del succitato decreto n. 263/2016. I raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice devono prevedere la presenza, quale **progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti nei paragrafi seguenti.

Per l'attività di progettazione l'operatore economico può soddisfare i requisiti speciali richiesti con una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE

(in possesso dei requisiti di progettazione con il proprio staff).

In caso di possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e di possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, l'operatore economico deve disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni dei servizi tecnici richiesti. In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione mediante la costituzione di un raggruppamento dove:

2.a) il mandante è un soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b) c), d), d-bis) ed f), del Codice;

2.b) il mandante è un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub-raggruppamento e, tramite esso, mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE

Dimostra i requisiti di progettazione mediante:

3.a) incarico a un singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), ed f), del Codice;

3.b) incarico ad un RTP di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice. In questo caso, per il raggruppamento relativo alla sola progettazione, assurge a condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 26.3.2016. Il raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione deve, inoltre, precisare il tipo di raggruppamento (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 valgono anche per l'impresa attestata per costruzione e progettazione che non dimostri i requisiti per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione.

6.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017** tra il Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016, la Struttura di Missione Antimafia e la Centrale Unica di Committenza Invitalia S.p.A., che è allegato alla documentazione di gara e sarà riprodotto nel contratto di appalto, costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012. La dichiarazione di accettazione è contenuta e può essere resa utilizzando i Modelli 1, 2 e 4 predisposti dalla stazione appaltante.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti:

- nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30 del D.L. n.189/2016 o che non abbiamo presentato la richiesta di iscrizione e/o di rinnovo prima della data di scadenza della presente procedura. Si precisa che nelle more di tale iscrizione è necessaria la dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione, prima della data di scadenza della presente procedura, della relativa domanda alla Struttura di Missione prevenzione e contrasto antimafia. Resta ferma la necessità del possesso del requisito dell'avvenuta iscrizione all'Anagrafe di cui al citato art. 30 al momento dell'aggiudicazione.

L'operatore economico sarà escluso, altresì, dalla procedura in ogni caso di cancellazione dall'Anagrafe, ai sensi dell'articolo 30, co. 11 del D.L. n.189/2016.

I professionisti incaricati della progettazione, facenti parte del Gruppo di lavoro, dovranno essere iscritti nell'Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del d.l. 189/2016 e/o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato art. 30 del medesimo decreto legge.

E' in ogni caso **vietato** il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 – come integrata dall'art. 3, comma 3, dell'O.C. n. 103/2020.

Sono altresì **esclusi** gli OO.EE. rispetto ai quali sussistano i divieti di partecipazione di cui al precedente paragrafo 5.

6.2 Requisiti di idoneità professionale per i lavori

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente appalto.

Al candidato non stabilito in Italia ma in un altro stato membro o in uno dei paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XVI del Codice o in altro registro commerciale corrispondente, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel paese nel quale è stabilito.

Per le cooperative, oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 Requisiti speciali per i lavori

Ai sensi degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, del Codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese contenute nella Parte II - Titolo III (artt. da 60 a 96) del D.P.R. n. 207/2010 con i relativi allegati e le parti ivi richiamate. Si applicano, altresì, limitatamente alle parti non abrogate dal Codice, le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, l'**operatore economico singolo** può partecipare alla gara qualora sia in possesso:

1) dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori oppure dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile per i singoli importi, e precisamente:

1.a) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del D.P.R. n. 207/2010, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 – classifica III** e nella **categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 – classifica I**.

oppure

1.b) possesso dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell'art. 84 del Codice e degli artt. 92 e 61 del D.P.R. n. 207/2010, della qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1 per l'importo totale dei lavori (classifica III)**, con obbligo di subappalto necessario (**qualificante**) per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non posseduta (OG11);

2) della certificazione, in corso di validità, del **sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO9000** rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione è comprovato mediante attestazione SOA (da caricare, preferibilmente, a Sistema; nel Modello 1 è, comunque, inserita una dichiarazione sul punto specifico) oppure mediante allegazione di copia scansionata della certificazione di qualità. In caso di raggruppamento temporaneo o aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il suddetto beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Il beneficio in argomento non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA sono tenute ad allegare la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l'efficacia dell'aggiudicazione resterà subordinata all'esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, **il subappalto della categoria prevalente non potrà superare la quota del 50% dell'importo complessivo della categoria stessa.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice per la **categoria OG11 non è ammesso l'avvalimento.**

Il concorrente che non possiede la qualificazione nella categoria scorporabile OG11 (SOA classifica I o requisiti art. 90 DPR 207/2010) deve coprire il requisito mancante:

1. tramite impresa mandante in possesso di qualificazione adeguata;
2. ovvero **tramite subappalto obbligatorio qualificante; in tal caso ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 deve coprire il requisito mancante con la propria categoria prevalente per importo adeguato** (è necessaria la SOA categoria OG1 in classifica III).

N.B.: Nel caso di cui al precedente punto n. 2., la mancata specifica dichiarazione di volersi avvalere del subappalto per la categoria OG11 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Si veda la tabella riportata al punto 3.4.

6.4 Requisiti per la progettazione

Le prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice e di quelli di seguito meglio precisati.

1) Requisiti di idoneità:

a) requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi associati o indicati) **iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta l'iscrizione al registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

requisiti del gruppo di lavoro:

per i professionisti che espletano l'incarico di progettazione oggetto dell'appalto:

c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

per il professionista antincendio:

d) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come professionista antincendio.

2) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

e) fatturato medio per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, non inferiore all'importo posto a base di gara e

pertanto **almeno pari ad € 10.000,00 (euro diecimila/00)**. L'Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

f) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di trasmissione della presente lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella - Categorie, id e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi x 1
	Codice	Descrizione		
EDILIZIA	E.08	... Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi ...	€ 568.598,02	€ 568.598,02
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato	€ 251.040,00	€ 251.040,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto...	€ 59.698,00	€ 59.698,00
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 55.296,00	€ 55.296,00
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente ...	€ 30.899,00	€ 30.899,00

Per tutte le categorie, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- a. originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b. copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Deve in ogni caso risultare l'oggetto, le categorie e ID delle opere progettate, il valore delle opere, l'importo e il periodo di esecuzione.

Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- c. originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, delle categorie e ID delle opere progettate, del valore delle opere, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d. copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Devono in ogni caso risultare l'oggetto, le categorie e ID delle opere progettate, il valore delle opere, l'importo e il periodo di esecuzione. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art.19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In ogni caso, ai fini della comprova, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante i servizi svolti.

È fatto **divieto** ai progettisti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.

Lo stesso **divieto** sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.

Per le categorie e ID E.08 e S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare il possesso dei requisiti richiesti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie "Impianti" – ID IA.01, IA.02 e IA.03, ai sensi delle Linee guida Anac n. 1, non è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" poiché nell'ambito della categoria "Impianti" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Il suddetto requisito non è, pertanto, dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "ID Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'ID "IA.03". Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016.

N.B. Si precisa quanto segue:

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- Anac ha chiarito che “per i servizi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui all’elenco di servizi (lett. e del presente paragrafo) ed ai servizi di punta, la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”; per l’effetto, i servizi svolti per committenti pubblici o privati sono valutabili se iniziati, eseguiti ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando; servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
- qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall’operatore economico concorrente.

Ai fini dell’espletamento dell’incarico è richiesta una **struttura organizzativa minima** in grado di fornire le seguenti prestazioni specialistiche:

- progettista architettonico,
- progettista delle opere strutturali,
- progettista degli impianti idraulici,
- progettista degli impianti termici,
- progettista degli impianti elettrici,
- professionista antincendio ai sensi del d.lgs. n. 139/2006 (ex legge n. 818/1984).

Ogni professionista facente parte della struttura operativa con compiti di firma del progetto (o parti specialistiche dello stesso) deve essere in possesso, in funzione della prestazione da rendere, di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività specialistica relativa ovvero, per le attività che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di attinente diploma tecnico; lo stesso deve, inoltre, essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto al relativo albo professionale e potrà svolgere solo le attività coerenti con la propria professionalità e i limiti dettati dall’ordinamento vigente per la stessa.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. È, inoltre, indicata sempre nell’offerta la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche,

abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti del soggetto attuatore.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo punto 1), in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del

Nel caso di RTI, l'indicazione del nominativo del GIOVANE PROFESSIONISTA abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione è obbligatoria. Qualora il giovane professionista sia associato al raggruppamento quale mandante dovrà essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento. Il quinquennio per la qualifica di giovane professionista decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'Albo professionale.

6.5 Disposizioni per gli operatori economici che partecipano in forma associata

Per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. **45**, comma 2, lettere **d**), **e**), **f**) e **g**), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice e all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 (senza il vincolo della quota maggioritaria di qualificazione e di esecuzione in capo alla mandataria di cui all'art. 83, comma 8, del Codice).

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per le attività di progettazione, nel caso di RTP di tipo orizzontale (associato od indicato) di cui all'art. **46**, comma 1, lettera **e**), del Codice, il requisito della capacità tecnica e professionale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, sia dalla mandataria sia dalla mandante. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione.

Per la partecipazione dei soggetti di cui all'art. **45**, comma 2, lettere **b**) e **c**), del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera **c**), del Codice i requisiti di qualificazione sono posseduti dal consorzio medesimo: i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria

struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto attuatore.

Per le attività di progettazione la sussistenza in capo ai consorzi stabili di cui all'art. **46**, comma 1, lettera **f**), del Codice del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto è valutata a seguito della verifica dell'effettiva esistenza dello stesso in capo ai singoli consorziati.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice non è ammesso l'avvalimento per la qualificazione **SOA nella categoria di lavorazioni scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 (SIOS)**.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto di apertura previsto dall'art. 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Il candidato deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria, siccome elencati al **paragrafo 12.1, lettera E)**, della presente lettera di invito. Più specificamente, l'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, e dichiararli in gara mediante compilazione di un proprio **DGUE** nelle parti di esclusiva pertinenza, e deve rendere la dichiarazione integrativa di cui al **Modello 4** predisposto dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il candidato e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del soggetto attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del candidato si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un candidato e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Il contratto è, in ogni caso, eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del candidato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone al candidato di sostituire l'ausiliaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89, comma 3, del Codice.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento per la sola fase di gara richiede per iscritto al candidato la sostituzione dell'ausiliaria, con assegnazione di un termine congruo decorrente dalla data di ricezione della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

8) SUBAPPALTO

Il candidato indica, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 105, commi 1 e 14, del Codice, dall'art. 49, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77:

- "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta densità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo".

- "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

Il soggetto attuatore procede al pagamento diretto del subappaltatore nelle sole ipotesi contemplate dall'art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, ai pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori provvede l'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso progressivamente corrisposti ai subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9) GARANZIE E ASSICURAZIONI

➤ **In sede di gara:** ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto semplificazioni non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

➤ **A carico dell'aggiudicatario:**

1. garanzia definitiva per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice e del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31;
2. polizza di assicurazione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per un importo non inferiore ad euro 1.025.531,02 a copertura dei rischi di esecuzione dei lavori, meglio dettagliata all'art. 36 del CSA, e che preveda, inoltre, garanzia di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
3. polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice per un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00). La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della legge 4 agosto 2017, n. 124. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10, del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico del soggetto attuatore nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

In caso di cumulo delle riduzioni, quella successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10) SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta e l'ammissione in gara non è previsto il sopralluogo assistito dal personale del soggetto attuatore.

11) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le modalità di presentazione dell'offerta sono riportate nell'allegato Disciplinare telematico con Timing di gara.

I termini temporali entro cui effettuare le operazioni richieste per la presente procedura sono indicati nel Timing di gara che costituisce parte integrante del disciplinare telematico.

L'operatore economico dovrà predisporre e caricare a sistema:

A – Documentazione Amministrativa;

B – Offerta Economica.

12) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA A PENA DI ESCLUSIONE

(fatto salvo l'art. 83, comma 9, del Codice e quanto di seguito meglio precisato)

12.1 Documentazione amministrativa

L'operatore economico inserisce nella sezione "Doc. gara - Amministrativa" all'interno della scheda di gara presente a sistema, secondo le indicazioni operative e nel rispetto delle tempistiche stabilite nel "Disciplinare telematico con Timing di gara", la busta digitale "A - Documentazione amministrativa" contenente la seguente documentazione:

- A) Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzioni ed eventuale procura;
- B) Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato ed eventuale procura;
- C) Modello 3 – DGUE;
- D) documentazione per il progettista indicato non concorrente (Modelli 2 e 3);
- E) documentazione in caso di avvalimento (tra l'altro, Modello 4);
- F) PASSOE;
- G) documentazione per i soggetti associati.

A) Modello 1 - Dichiarazioni sostitutive integrative dell'impresa di costruzione

Sono redatte in formato elettronico secondo l'allegato Modello 1 e sottoscritte digitalmente; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Nel Modello 1 il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/ mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Compilando il Modello 1 il concorrente dichiara, tra l'altro:

- *(fino all'aggiornamento del DGUE)* di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. In particolare, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al comma 1, lettera b-bis, al comma 4 e al comma 5, lettere b, c, c-bis, c-ter c-quater, f-bis e f-ter;
- di essere iscritto o di aver presentato domanda di rinnovo nell'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del D.L. 189/2016, ovvero di aver presentato domanda di iscrizione da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 24, comma 7 del Codice;
- di accettare il "Protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.)" di cui al successivo paragrafo 15 (ex art. 1, comma 17 della l. 190/2012), allegato alla documentazione di gara;
- di accettare le clausole risolutive espresse di cui all'art. 4 comma 2 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, riportate al paragrafo 15 della Lettera di invito;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

La procura può essere presentata mediante:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal contraente;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Si precisa che nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, le dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere le dichiarazioni di cui alla Sezione IV punto 40 del Modello 1 o punto 43 del Modello 2, attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito** le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti o delle imprese consorziate indicando, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, (nella Sezione IV punti 38 o 39 del Modello 1 o punti 41 e 42 del Modello 2) le categorie di lavoro e la relativa quota percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In tutti i suddetti casi (Sezione IV punti 38, 39 e 40 del Modello 1 o punti 41, 42 e 43 del Modello 2) le quote di partecipazione indicate da ciascun operatore raggruppato devono corrispondere, a pena di esclusione, alla propria qualificazione nel rispetto dell'art. 61, comma 2 e art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori.

Nel caso di **consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane** (art. 45, comma 2, lettera b, del d.lgs. n.

50/2016) o **consorzio stabile** (art. 45, comma 2, lettera c, del d.lgs. n. 50/2016), se il consorzio non concorre in proprio deve essere resa la dichiarazione di cui alla Sezione IV punto 37 del Modello 1 o punto 40 del Modello 2.

B) Modello 2 - Dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato

Le dichiarazioni sostitutive integrative del progettista associato (mandante di un raggruppamento con l'impresa di costruzioni) sono redatte in formato elettronico secondo l'allegato Modello 2 e sottoscritte digitalmente; possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP) già costituiti, il Modello 1 deve essere presentato dalla sola capogruppo, anche in nome e per conto di tutti gli operatori economici mandanti; se non ancora costituiti, deve essere presentato da tutti i soggetti che partecipano in forma congiunta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute al precedente punto A).

N.B. Il progettista, in forma singola o associata, prescelto dall'operatore economico e solo INDICATO alla stazione appaltante, pur non essendo un concorrente, è, comunque, tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente lettera di invito (requisiti generali e speciali di cui al paragrafo 6): a tale fine, oltre a produrre un distinto DGUE, può utilizzare lo stesso Modello 2 compilando i soli campi di relativa pertinenza (Sezioni I e III).

- C) Dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, redatta utilizzando il modello **D.G.U.E.** – (Modello 3) (Documento di Gara Unico Europeo) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016 compilato in base al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti contenente le linee guida per la compilazione del DGUE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016. Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il modello DGUE deve essere redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante con firma digitale.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Questa parte è stata precompilata dalla stazione concedente e non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti (ivi compreso il possesso di idonea attestazione **SOA**).

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la **compilazione della sezione C**. Il concorrente indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso il concorrente voglia avvalersi del **subappalto** (facoltativo) si richiede la **compilazione della sezione D** "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento" indicando l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6.1 della presente lettera d'invito (Sez. A-B-C-D).

Si precisa che le attestazioni relative ai requisiti di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice (**Parte III.A e III.D.1 del D.G.U.E.**), devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3, con la precisazione che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese o devono riferirsi anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A Punti 1 e 2 per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.4 punto 1) della presente lettera di invito;
- la sezione B Punto n. 1b) per dichiarare del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 punto 2) lett. d) della presente lettera di invito (*per dichiarare il possesso dei requisiti del progettista di cui al paragrafo 6.4 punto 2 a cura dell'impresa di costruzioni che si qualifica con il proprio staff di progettazione o del progettista associato*);
- la sezione C Punto n. 1b) per dichiarare del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.4 punto 2) lett. e) della presente lettera di invito (*per dichiarare il possesso dei requisiti del progettista di cui al paragrafo 6.4 punto 2 a cura dell'impresa di costruzioni che si qualifica con il proprio staff di progettazione o del progettista associato*);
- la Sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (anche ai fini della dimidiazione del massimale della garanzia provvisoria).
- *eventualmente* la sezione C n. 10 per dichiarare il subappalto necessario per la categoria scorporabile OG11.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei**, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, il D.G.U.E. deve essere compilato e prodotto da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Nel caso di **consorzi cooperativi**, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del codice, il consorzio deve indicare per quali consorziati concorre (**Parte II.A del D.G.U.E.**). Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. I consorziati per conto dei quali il consorzio concorre devono presentare ciascuno un proprio D.G.U.E. debitamente compilato nelle sezioni A e B della parte II, in tutte le sezioni della parte III, nella parte IV sezione A e nella parte VI.

Nel caso di **progettista indicato**, lo stesso è tenuto a compilare la Parte II (Sezioni A e B), la Parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezioni A, B, C e D) e la Parte VI.

In caso di **avvalimento** le imprese ausiliarie sono tenute a sottoscrivere digitalmente e presentare ciascuna il proprio DGUE, compilando solo la Parte II (Sezioni A e B), la parte III (Sezioni A, B, C e D), la Parte IV (Sezione A e, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, Sezione D) e la Parte VI.

D) documentazione per il progettista indicato non concorrente (Modelli 2 e 3) – Il progettista indicato non concorrente deve compilare i Modelli 2 (si rinvia al N.B. di cui alla lettera B che precede) e 3 (si rinvia alle indicazioni appena sopra riportate – lett. C che precede).

E) Documentazione in caso di avvalimento - Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria (**Modello 3**), contenente le informazioni di cui alla Parte II, Sezioni A-B, alla Parte III, Sezioni A-B-C-D, alla Parte IV, Sezione A, Punto 1, e in relazione al requisito oggetto di avvalimento, Sezioni A, Punto 2, C-D, e alla Parte VI;
2. dichiarazione integrativa, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**Modello 4**);
3. **contratto di avvalimento**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

4. dichiarazione titolare effettivo (**Modello 5**);
5. dichiarazione assenza di conflitto di interesse (**Modello 6**);
6. PASSOE.

F) Documento **PASSOE** rilasciato dal servizio “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE” comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti.

Ciascun concorrente dovrà, pertanto, registrarsi al servizio “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico - FVOE” e, individuato il CIG per il quale presenta offerta, ottiene dal sistema un codice «PASSOE». Il codice PASSOE, dopo essere stato generato, dovrà essere firmato digitalmente e dovrà essere inserito nella «Documentazione amministrativa».

Nel caso in cui l’O.E. abbia “indicato” i progettisti incaricati di redigere il progetto esecutivo, senza associarsi ad essi, dovrà produrre un unico PASSOE nel quale siano indicati i medesimi progettisti.

G) i soggetti associati di cui al paragrafo 6.5 devono presentare:

- (*consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane*): **atto costitutivo e statuto del consorzio** in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

- (*raggruppamenti temporanei già costituiti*): **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria, prima della data di presentazione dell’offerta, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- (*consorzi ordinari o GEIE già costituiti*) **atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE** in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.

CAUZIONE PROVVISORIA: ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. 16/07/2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modifiche dalla L. 120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016.

CONTRIBUTO ANAC: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel Comunicato del Presidente dell’Autorità dell’11 ottobre 2017, per il presente affidamento non è dovuto alcun pagamento del contributo a favore della stessa Autorità.

N.B. La presentazione e il caricamento della documentazione amministrativa richiedono le seguenti operazioni:

a) tutti i file della documentazione amministrativa devono essere in formato .pdf;

- b) alcuni file della documentazione amministrativa (dichiarazione sostitutiva integrativa, DGUE, ulteriori dichiarazioni sostitutive, ecc.) **devono essere singolarmente sottoscritti con firma digitale** dai rispettivi soggetti dichiaranti;
- c) i file di cui alla precedente lettera b) (in formato .pdf.p7m), predisposti secondo le indicazioni della presente lettera invito, devono essere inseriti in un'unica cartella .zip insieme alla restante documentazione amministrativa richiesta (PASSOE, ricevuta di pagamento del contributo ANAC, ecc.);
- d) si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per gli obblighi di firma digitale della cartella .zip e per le modalità di caricamento in piattaforma della cartella stessa.

12.2 Offerta Economica

Nella apposita sezione presente nella scheda di gara l'operatore deve indicare, **pena l'esclusione:**

- a. RIBASSO PERCENTUALE UNICO da applicare sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara (progettazione ed esecuzione pari ad € 943.707,52);

per i lavori:

- b. corrispondente importo contrattuale, al netto del ribasso unico offerto ma comprensivo dei costi della sicurezza non riducibili pari ad € 31.823,50.
- c. importo dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- d. importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

per la progettazione:

- e. corrispondente importo contrattuale per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso unico offerto.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione, trattandosi di servizio di natura intellettuale non è richiesta l'indicazione dei propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice e dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale unico offerto e i corrispondenti importi contrattuali delle singole prestazioni richieste, prevale il ribasso percentuale con conseguente rideterminazione dei valori con lo stesso incongruenti.

In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. **Il progettista è tenuto a sottoscrivere l'offerta economica solo se partecipa in associazione con l'impresa di costruzioni.**

Non sono ammesse offerte pari o in aumento.

Si rimanda all'interno del Disciplinare telematico per tutte le informazioni relative a predisposizione e caricamento in piattaforma della cartella stessa.

13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede del Comune di Foligno Piazza della Repubblica 10 – ingresso Via Colomba Antonietti, 4 IV Piano Sala Crispolti-Peccati, nella data e l'ora indicata nel Timing di gara.

Chiunque è ammesso a presenziare allo svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo, ma hanno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale esclusivamente i titolari, i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, i procuratori o persone da essi delegati muniti di apposita documentazione da cui risulti il conferimento della procura o della delega. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nelle sedi, nei giorni e agli orari che saranno comunicati di volta in volta ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito informatico e mediante pubblicazione di apposito avviso nell'ambiente "Chiarimenti" della piattaforma telematica almeno un giorno prima della data fissata.

Nello stesso modo si procederà per la comunicazione delle successive sedute pubbliche.

Il Responsabile del procedimento per la sola fase di gara, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta pubblica al riscontro del numero delle offerte pervenute; procederà quindi, telematicamente, all'apertura della documentazione amministrativa e a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera invito;
- verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- verificare che le imprese ausiliarie non partecipino alla gara in altra forma o per più di un concorrente e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dagli atti di gara e dalle altre disposizioni vigenti;
- ad attivare eventualmente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il predetto seggio di gara procederà, quindi, all'apertura delle offerte economiche, dei soggetti rimasti in gara (in caso di attivazione del soccorso istruttorio in una seconda seduta all'esito del suddetto sub-procedimento).

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia risultante dall'applicazione dell'art. 97, commi 2 e 2bis del Codice; si rinvia al punto 3.10.

Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte "anomale" la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, con l'eventuale ausilio dei propri uffici.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo periodo del codice si procederà, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) eventualmente in contraddittorio con il concorrente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla verifica di cui all'art. 95, comma 10, del Codice (costo del personale) qualora l'importo indicato dall'operatore economico in sede di gara risulti pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, nel progetto definitivo dell'intervento e non vi siano elementi tali, nell'offerta presentata dal candidato, da giustificare, comunque, la suddetta verifica.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione verrà disposta con determinazione dirigenziale del Comune di Foligno.

Si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara da parte dell'aggiudicatario tramite il servizio del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. Qualora dalle risultanze di tali verifiche, non vengano confermati i requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara, si procederà "*ipso jure*" all'annullamento dell'aggiudicazione e all'attivazione delle sanzioni ammesse dalla legge, salvo eventuali responsabilità penali rilevate.

Fermo quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la stazione appaltante si riserva di procedere con le modalità ordinarie o attraverso la piattaforma telematica "Net4market", soprattutto nel caso in cui problemi tecnici nel funzionamento del Sistema AVCPass determinino un rallentamento nello svolgimento della fase di verifica.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'offerta è vincolante per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, il contratto di appalto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale mediante scrittura privata con spese contrattuali a carico

dell'aggiudicatario previa presentazione della cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e delle assicurazioni di cui al precedente paragrafo 9.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art.110 del D.Lgs. n. 50/2016. E' esclusa la competenza arbitrale.

14) PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire al soggetto attuatore Comune di Foligno i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati al soggetto attuatore per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al soggetto attuatore i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti

del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche allo stesso soggetto attuatore (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva

acquisizione, da parte del soggetto attuatore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione del soggetto attuatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

15) ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'**Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021**, nel contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario saranno inserite le seguenti clausole risolutive espresse:

- a) Clausola n. 1: *«L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti*

dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.».

- b) Clausola n. 2: *«Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.».*

L'Operatore economico e/o gli aventi causa si impegnano ad inserire le predette clausole nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa mentre l'amministrazione aggiudicatrice procederà a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutiva da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014.

17) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
- La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni.

- L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data stabilita per la seduta pubblica, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- La graduatoria dei candidati verrà pubblicata all'interno della scheda di gara presente sulla piattaforma telematica di negoziazione (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc) nei giorni immediatamente successivi alla conclusione dell'esperimento.
- L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta trasmessa all'indirizzo pec comune.foligno@postacert.umbria.it .
- Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del Tribunale civile di Perugia le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto. E' esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, vengono fornite le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento è il Comune di Foligno, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza della Repubblica n. 10, 06034 Foligno (PG), pec comune.foligno@postacert.umbria.it centralino 0742/3301.

Responsabile della protezione dei dati – Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR è l'Avv. Annalisa Luciani, pec avvannalisaluciani@puntopec.it, tel. 0744/903125.

Responsabili del trattamento – Soggetto designato per il trattamento dei dati è la dirigente dell'Area Servizi Generali dott.ssa Arianna Lattanzi, Responsabile della Centrale unica di committenza tra i Comuni di Foligno e Valtopina.

Oggetto, finalità e base giuridica del trattamento – I dati Personali (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dei soggetti conviventi, soci, ecc.), verranno trattati dal Titolare nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono raccolti. Il trattamento può riguardare categorie di dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR. I dati personali saranno trattati senza necessità di espresso consenso per le finalità sopra specificate. Il trattamento dei dati personali, sarà effettuato esclusivamente per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'interessato.

Conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento – Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e la loro mancata, parziale o inesatta

comunicazione potrà avere come conseguenza, l'impossibilità di partecipazione alla presente procedura.

Modalità del trattamento – Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo di qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati di cui all'art. 4 n. 2) GDPR I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea e con l'ausilio di strumenti elettronici, con l'osservanza d'ogni misura idonea a garantirne la sicurezza e la riservatezza degli stessi, con accesso consentito ai soli operatori autorizzati, precedentemente nominati incaricati al trattamento, i quali hanno seguito una formazione specifica e vengono periodicamente aggiornati sulle regole della privacy e sensibilizzati al rispetto e alla tutela della dignità e della riservatezza delle persone fisiche. Tutti gli operatori, compreso il Titolare per accedere ai dati informatizzati, sono identificabili e dotati di password personale; l'accesso ai dati personali è consentito solo per le finalità legate al ruolo attribuito al singolo incaricato.

Il trattamento dei dati personali per le finalità suddette, sarà effettuato ai nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 paragrafo 1 GDPR.

Tempo di conservazione dei dati – I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità sopra specificate e, comunque, per il tempo stabilito dalla vigente normativa.

Ambito di diffusione, comunicazione – I dati personali non verranno in alcun modo "diffusi", ma potranno essere "comunicati", senza la necessità di un espresso consenso, quando si renda indispensabile per l'adempimento di obblighi di legge.

Trasferimento dei dati – I dati personali nell'ambito delle finalità suddette potranno essere oggetto di trasferimento verso i Paesi dell'Unione Europea, ma non verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

Diritti dell'interessato – Si informa che, in qualsiasi momento, in riferimento ai dati personali si potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR. Si potrà, infine, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, in caso di illecito trattamento o di ritardo o impedimento da parte del Titolare all'esercizio dei diritti.

L'autorità di controllo competente è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Centralino telefonico: (+39) 06.696771 – E-mail: garante@gpdp.it.

Modalità di esercizio dei diritti – Si potrà esercitare i propri diritti inviando una richiesta al Titolare del trattamento ai contatti sopra specificati.

Foligno, 27 giugno 2023

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Arianna Lattanzi
(firmato digitalmente)